

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Deliberazione n. 299 del 19 marzo 2010 – Integrazioni alla d.G.R. n. 2000/2002. Rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e di autorizzazioni all'occupazione per brevi periodi.

Premesso che:

- gli artt. 11 e 64 dello Statuto della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 34 del 3 giugno 2009, pongono, quali principi guida dell'attività amministrativa regionale, quelli della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità, nonché della trasparenza e della partecipazione.

Premesso inoltre che:

- l'art. 105, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- in particolare, a mente dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- l'art. 6, comma 1, l. reg. 28 marzo 2002 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- ai sensi dell'art. 8, l. reg. 26 luglio 2002, n. 15, "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002", la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale, di cui alla l. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 1, lett. d) e comma 3, lett. e), va effettuata con regolamento regionale, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, anche al fine delle connesse e consequenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione;

Premesso, altresì, che:

- con delibera di Giunta regionale n. 1282 del 5 aprile 2002 sono state approvate le "Linee guida per il sistema della portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della logistica e della intermodalità", e i porti ed approdi di rilevanza regionale sono stati inseriti in un sistema articolato in 10 ambiti territoriali autosufficienti, omogenei sotto il profilo dell'identità territoriale ed equiaccessibili. Con la medesima delibera sono state, inoltre, elencate le componenti e le funzioni del sistema integrato della portualità;
- con delibere di Giunta regionale n. 4463 del 8 ottobre 2002 e n. 5490 del 15 novembre 2002 sono state approvate le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica", le quali evidenziano come la funzione della portualità turistica interessi tutti i porti ed approdi campani, dalla foce del Garigliano al Porto di Sapri. Le citate "Linee programmatiche", in particolare, elencano i porti e gli approdi regionali, mediante apposita schedatura, descrivendone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i servizi e le attrezzature per il diporto presenti in ciascuna struttura.
- con delibera di Giunta regionale n. 1047 del 19 giugno 2008, ai fini della catalogazione prevista dalla l. reg. n. 15/2002, è stato approvato un sintetico elenco ricognitivo dei porti ed approdi ubicati sul demanio marittimo gestito dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 6, l.reg. n. 3/2002, quale attività propedeutica ai fini della catalogazione di cui all'art. 8, l. reg. n. 15/2002.

Rilevato che:

- con delibera di Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante “Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime” la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- con delibera di Giunta regionale 17 maggio 2002, n. 2000, il Settore Demanio marittimo è stato autorizzato, nelle more della catalogazione dei porti di rilevanza regionale, e dell’adozione degli atti di regolamentazione per l’uso delle aree portuali, a rinnovare – ove l’istruttoria di rito ne ravvisi condizioni e presupposti di legge – le concessioni demaniali marittime in scadenza e a rilasciare nuove concessioni demaniali marittime nei soli casi in cui le competenti Capitanerie avevano definito positivamente l’iter istruttorio prima del passaggio di competenze, e nei casi in cui si debba far fronte a richieste di preminente interesse ed utilità pubblica;
- con delibera di Giunta regionale della Campania 30 settembre 2004, n. 1806 e delibera di Giunta regionale della Campania 4 marzo 2005, n. 306, sono stati forniti indirizzi integrativi e precisazioni alla precedente d.G.R. n. 2000/2002;
- con delibera di Giunta regionale n. 395 del 28 marzo 2006, al fine di fornire alle Amministrazioni comunali alcune linee guida, idonee a consentire un corretto ed uniforme esercizio dei propri poteri gestionali sul demanio marittimo non portuale, nel rispetto delle competenze regionali e statali, sono state approvate le “Linee guida per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
- con delibera di Giunta regionale n. 1047 del 19 giugno 2008 il Settore Demanio marittimo è stato incaricato di definire gli ambiti portuali, compresi gli approdi di competenza regionale ed individuare i confini, nonché di definire le destinazioni d’uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle “Linee programmatiche” approvate con d.G.R. n. 5490/2002, anche al fine di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, così superando i limiti generali imposti dalla d.G.R. n. 2000/2002.

Rilevato altresì che:

- la d.G.R. n. 2000/2002 riconosce peraltro la possibilità di rilasciare autorizzazioni per le “occupazioni di aree demaniali marittime per brevi periodi come previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione”;
- in realtà, l’art. 36 Cod. Nav., secondo cui “l’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”, introduce l’istituto della concessione demaniale marittima e non quello dell’autorizzazione;
- l’autorizzazione, invece, è riconosciuta dall’art. 50 Cod. Nav. secondo cui, una volta regolata la destinazione e l’uso delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci e materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, il comandante del porto rilascia le autorizzazioni nei casi concreti di utilizzo dei suddetti beni demaniali;
- ai sensi dell’art. 39 Reg. Cod. Nav., inoltre, si precisa che l’utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini del citato art. 50 Cod. Nav. avviene dietro rilascio di autorizzazione, salvo che la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, nel qual caso si applica l’art. 36 Cod. Nav., ovvero occorre il rilascio di una concessione demaniale marittima;
- sin dall’entrata in vigore della citata delibera, sono pervenute alla Regione Campania numerosissime istanze volte ad ottenere provvedimenti abilitativi per l’utilizzo di aree demaniali marittime per brevi periodi, per finalità di diversa natura, e per durate differenti, dall’occupazione per poche ore sino a richieste per l’intera stagione estiva;
- il Tar Campania, sezione di Napoli, con sentenza n. 10326/2007 ha escluso la dignità di autonomo provvedimento, diverso dalla concessione demaniale marittima, ad alcune autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania quali provvedimenti di breve durata temporale, sia pur adeguatamente motivati, per consentire l’utilizzazione degli specchi acquei durante la stagione estiva, in

quanto contrastanti con le regole in materia di tipicità dei provvedimenti previsti dalla legge per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo, desumibili dagli artt. 823 C.C. e 36 Cod. Nav. Il G.A. ha affermato che dette autorizzazioni provvisorie sembrano appartenere al *genus* delle "concessioni per licenza", previste dall'art. 8 Reg. Cod. Nav., evidentemente in quanto di durata inferiore ai quattro anni;

- la medesima sezione del Tar Campania con la sentenza n. 6736/2009 ha invece differenziato tra concessione con durata pluriennale e autorizzazione all'occupazione temporanea, sia pure assoggettando entrambe alle regole dell'evidenza pubblica.

Ritenuto che:

- ai fini di certezza, per evitare comportamenti difformi da parte degli operatori e allo scopo di orientare univocamente l'attività degli uffici regionali, appare necessario chiarire il significato di autorizzazione per l'occupazione per brevi periodi ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., ammessa dalla d.G.R. n. 2000/2002, per come integrata ed interpretata dalle successive d.G.R. n. 1806/2004, n. 306/2005, 395/2006 e 1047/2008;
- al fine di sgombrare il campo da persistenti dubbi circa le ipotesi in cui è possibile rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, appare opportuno anche fornire ulteriori chiarimenti alla citata d.G.R. n. 2000/2002, e successive d.G.R. n. 1806/2004, n. 306/2005, 395/2006 e 1047/2008;
- il provvedimento di autorizzazione all'occupazione per brevi periodi trova spazio laddove non sia necessario rilasciare concessioni demaniali marittime, per la episodicità, non continuità e breve durata dell'utilizzazione del demanio marittimo, il che avviene tendenzialmente quando l'attività non riveste scopo di lucro, o quando si debba svolgere un'attività, sia pur definibile lucrativa, la quale abbia però carattere, aspetto e valenza serventi, complementari ed indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata, e richieda un utilizzo del tutto temporaneo e provvisorio di beni demaniali, per documentate esigenze imprevedute ed eccezionali;
- sia congruo fissare il termine di durata di dette autorizzazioni temporanee e provvisorie in un periodo non superiore ai 15 giorni, eventualmente prorogabile per una sola volta, su richiesta adeguatamente motivata;
- la natura assolutamente transitoria e provvisoria dell'autorizzazione ne consente l'ammissibilità anche nei porti regionali in cui non sia stato ancora adottato un provvedimento di regolazione e disciplina delle attività e degli usi ivi svolgentisi.

Visti

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 3 giugno 2000, n. 3466;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 5 aprile 2002 n. 1282;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 8 ottobre 2002, n. 4463;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 15 novembre 2002, n. 5490;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2006, n. 395;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 19 giugno 2008, n. 1047.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di fornire indirizzi operativi al Settore Demanio marittimo, ad integrazione e chiarimento delle citate d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 306/2005, 395/2006 e 1047/2008, precisando che i beni demaniali e gli specchi acquei rientranti nei confini dei porti ed approdi di competenza della Regione Campania, che non sono già oggetto di concessione demaniale marittima, possono essere

sottratti all'uso pubblico ed indifferenziato da parte della collettività, e concessi in occupazione ed uso ex art. 36 Cod. Nav., solo se le istanze di nuova concessione:

- a) siano conformi al decreto dirigenziale di disciplina delle destinazioni e delle attività svolgentisi nel porto o approdo regionale in cui insiste il bene o specchio acqueo richiesto in concessione, ai sensi delle d.G.R. n. 395/2006 e n. 1047/2006;
 - b) siano di prevalente interesse pubblico o di pubblica utilità, ai sensi delle d.G.R. n. 2000/2002 e n. 1806/2004, anche quando manchi il provvedimento di cui alla lett. a).
- di precisare altresì che, conformemente a quanto affermato dal Tar Campania con le sentenze citate in premessa, le autorizzazioni all'occupazione per brevi periodi sono provvedimenti abilitativi, da adottare con la forma di concessione demaniale marittima, previa acquisizione dei pareri di rito e pagamento del canone demaniale, che siano richiesti per svolgere sul demanio marittimo attività non lucrative, o attività lucrative che siano serventi, complementari ed indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata, per documentate esigenze imprevedute, eccezionali, temporanee e provvisorie, per un periodo non superiore a 15 giorni, eventualmente prorogabile una sola volta, su richiesta adeguatamente motivata.
 - di trasmettere copia della presente delibera all'Area generale di coordinamento 14 Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime, All'AGC 07 Affari generali, Gestione e formazione del personale, Organizzazione e metodo e all'Area generale di coordinamento 01 Gabinetto – Settore Stampa e Documentazione per la relativa pubblicità sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino